



DISCIPLINARE DI GARA

GARA SOTTO SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO dei lavori di

“Realizzazione di parcheggio privato ad uso pubblico, adeguamento Via Trattaroli, ampliamento Parcheggio privato II Stralcio, presso piazzale T&C Traghetti e Crociere S.r.l., Porto di Ravenna”

Responsabile Unico del Procedimento: Cav. Alberto Bissi

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: cartacea.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 17.02.2022, ore 13:00

BANDO DI GARA PUBBLICATO IN DATA: 18.01.2022

T&C TRAGHETTI E CROCIERE srl

Cap. Soc. € 3.044.500,00 i.v. • Reg. Impr. Ravenna 02050340393 • Cod. Fisc./P. IVA 02050340393 • REA 167071
Sede Legale Via Baiona, 151 - 48123 Ravenna • **Tel.**+39.0544.530289 • **Fax** +39.0544.536315 • **E-mail** info@traghettirocriere.it

1. PREMESSE

I richiami al d. lgs 50 del 2016 contenuti negli atti di gara hanno il mero significato di richiamare le clausole del Codice appalti che la società intende volontariamente applicare e in nessun modo intendono essere richiami ad una disciplina applicabile ex se.

Il termine Stazione Appaltante è utilizzato per indicare l'Ente Aggiudicatore T&C Traghetti e Crociere S.r.l

Tutte le pubblicazioni inerenti la procedura vengono effettuate sul Profilo di Committente di T&C all'indirizzo:

<http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-2/caratteristiche-del-porto/terminal-traghetti/>
Sezione “**DETTAGLI E DOCUMENTI (Società Trasparente)**”

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegati al Disciplinare di gara:
 - A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
 - A2 Dichiarazioni integrative;
 - A4 Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati;
 - A6 Attestazioni di Avvalimento;
 - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - Modello di dichiarazioni inerenti all'Offerta economica
 - Lista di lavorazioni e forniture
 - Scheda SVO

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **a mezzo PEC** all'indirizzo **traghettiCrociere@legalmail.it** entro e non oltre **12 giorni liberi (senza contare dies a quo e dies ad quem)** prima della scadenza.

Non sono, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte **a tutte le richieste** presentate in tempo utile vengono fornite, **a mezzo PEC**, almeno cinque **giorni liberi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di **chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali** in merito alla presente procedura saranno, **inoltre, pubblicate in forma anonima** sul Profilo di Committente. Si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale, **non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge**, né a **quesiti** concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS, da risolvere attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in offerta l'**indirizzo PEC** o, solo per gli operatori non stabiliti in Italia, l'**indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo dell'indirizzo PEC o, per gli operatori non stabiliti in Italia, di posta elettronica, devono essere **tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC indicato**; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capofila/consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o in qualsiasi modo riuniti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattandosi di singolo ed unitario intervento, esso non è ulteriormente frazionabile senza che si generino inutili inefficienze, connesse all'aggravio di costi e all'allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori.

L'importo complessivo presunto a base di gara e soggetto a ribasso è di **€ 2.831.693,65** non imponibile IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72, al netto degli oneri di sicurezza predeterminati dall'Amministrazione e non soggetti a ribasso, per euro **€ 146.827,34**.

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 534.513,88**.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. TERMINE DI ESECUZIONE

I lavori oggetto dell'appalto devono essere eseguiti nel termine massimo complessivo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, decurtato del ribasso sui tempi offerto dal Concorrente, risultato aggiudicatario, in sede di gara.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche non stabiliti in Italia, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l'affidamento delle prestazioni da parte dei **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo, del Codice, laddove i **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguano le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara, ciò **non costituisce subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le **aggregazioni tra imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. b, e 110, comma 4, del Codice, l'impresa in concordato preventivo può concorrere, alle condizioni indicate dalla stessa disposizione normativa, anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi della lett. m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice, in tal caso **saranno esclusi** sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara. Al successivo **art. 7** sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, in particolare vincolate. Per le cause di esclusione discrezionali vale quanto previsto dal regolamento sui contratti sotto soglia della stazione appaltante, per cui la stazione appaltante procede ad esclusione solo in casi gravi. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, penultimo periodo, del Codice, l'operatore economico è **escluso dalla gara** se non ha ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati; tuttavia, **non si procede all'esclusione** quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali, purché il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima del termine per la presentazione delle domande, ovvero essendosi comunque integralmente estinto il debito tributario o previdenziale, con perfezionamento dell'estinzione prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono **trasmessi mediante AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. Ove non siano trasmessi con tale modalità la stazione appaltante procede comunque all'acquisizione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso - ai sensi dell'art. 84 del Codice - di **Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, tenendosi in conto quanto indicato all'**art. 3** del presente Disciplinare e ferme le prescrizioni di cui all'art. 216, co. 14, del Codice e del d.P.R. 207/10.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi di quanto previsto dal successivo **art. 8**.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, nella **Parte II Sezione A) Informazioni sull'operatore economico.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato, **rilasciato da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei **di tipo verticale**, i requisiti richiesti dall'**art. 7**, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte anche da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un **raggruppamento di tipo misto** (art 48, comma 6, ultimo periodo del Codice).

In caso di raggruppamento temporaneo **di tipo orizzontale**, i requisiti richiesti dall'**art. 7**, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010 devono essere posseduti dalla **mandataria nella misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle **mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **La mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di raggruppamento temporaneo **di tipo orizzontale** formato solo da due imprese, la mandataria deve, **pena l'esclusione**, possedere una **qualificazione minima superiore al 50%**.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le stesse modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che, in caso di **raggruppamento misto**, si applica prima la regola del raggruppamento verticale (in base alla quale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, e la mandante deve eseguire i lavori scorporabili) e, per le singole lavorazioni (prevalente e scorporabili), eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo (in base alla quale, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, la mandataria sarà quella che dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria, intesa anche in termini economici, ferma restando la responsabilità di tipo solidale tra tutti i componenti del sub-raggruppamento "orizzontale" sulla prestazione eseguita).

Si precisa che l'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del raggruppamento, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria (potendo quindi risultare "capiante" solo per la sua quota), in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, il raggruppamento temporaneo specifica in sede di domanda di partecipazione, utilizzando allo scopo il **modello Allegato A4** o rendendo autonoma ed analoga dichiarazione, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che ciascuna impresa intende assumere, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta in relazione all'oggetto e all'entità delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; tuttavia la scomposizione in singole lavorazioni sul lato interno del raggruppamento non significa che sul lato esterno vengano meno i connotati tipici del raggruppamento di tipo orizzontale sul

piano della responsabilità solidale che, con la presentazione dell'offerta congiunta, gli operatori economici riuniti in RTI orizzontale assumono nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori

7.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, **salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo** che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Si precisa che l'istituto dell'avvalimento è idoneo a produrre un beneficio solo con riguardo a tali requisiti dell'operatore economico, ma non per acquisire elementi rilevanti in relazione ai criteri di valutazione dell'Offerta tecnica.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Per la partecipazione alla gara, in offerta, è sufficiente l'indicazione dell'impresa ausiliaria e del requisito soggetto ad avvalimento.

In sede di verifica dei requisiti post aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati all'art. 89 Codice appalti, anche con data successiva alla presentazione di offerta, con riferimento al periodo dalla presentazione dell'offerta in poi:

- Dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice attraverso presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e, in particolare l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire i lavori oggetto del presente affidamento con le risorse e l'organizzazione aziendale che le hanno consentito di acquisire il requisito esperienziale oggetto di avvalimento e messo a disposizione dell'ausiliata, indicando in modo determinato e specifico nel contratto di avvalimento l'elenco del personale/mezzi/attrezzature/tecnologie dell'ausiliaria dedicati specificamente al lavoro oggetto del presente appalto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi del co. 9 dell'art. 89 del Codice, il RUP accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che l'aggiudicatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto.**

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa che, in caso di **raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti**, l'avvalimento da parte di una delle imprese del raggruppamento/consorzio a favore di altra impresa del medesimo raggruppamento/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice e del presente Disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel raggruppamento/consorzio.

Anche in tale caso **deve essere prodotto il contratto di avvalimento** di cui all'art. 89, co. 1, del Codice, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede tramite PEC, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre, sempre tramite PEC, i documenti dell'ausiliaria subentrante indicati sopra (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e dichiarazioni integrative, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È **sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo **nel limite massimo del 50%** dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, co. 53, della Legge 90/2012, dovranno obbligatoriamente essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede *oppure* devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si precisa che è consentito il subappalto al concorrente che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto principale e che non sia risultato aggiudicatario.

10. GARANZIA

L'offerta non è corredata da garanzia provvisoria ma solo da:

1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

È **sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia precedente alla presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Vista la presenza nel luogo di esecuzione di aree non liberamente accessibili e tenuto conto, quindi, che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, il sopralluogo nel luogo di esecuzione dei lavori - a ciò accompagnati da un tecnico della Stazione Appaltante - **è facoltativo**.

Il sopralluogo può essere effettuato **entro il termine** di 10 giorni dalla data di scadenza.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata **almeno due giorni prima**, tramite PEC e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail e PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità;
- dipendente, in possesso del documento di identità, munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso, in possesso del documento di identità, munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempra tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di voucher.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregandi in rete o consorziandi o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non è richiesta l'allegazione nella documentazione di gara del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio, in seduta pubblica, mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140** secondo le modalità di cui alla delibera

ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “*contributi in sede di gara*” e allegano ai documenti di gara [copia della ricevuta](#).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento anche mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata in busta chiusa cartacea che dovrà pervenire con qualunque modalità a carico del mittente, entro il termine previsto. Il mancato recapito è a carico del mittente. L'offerta è contenuta in una macrobusta sigillata in modo che non sia apribile senza traccia, la quale contiene tre buste sigillate con le medesime modalità: busta amministrativa, tecnica ed economica.

Sul macroplico deve essere indicato il partecipante e sulle buste interne deve essere indicato se si tratta di busta amministrativa, tecnica od economica, per evitare di aprire la busta economica prima di avere aperto le altre due.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico trasmesso, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, ma è **possibile** per l'operatore economico dopo l'invio, e purché i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, **pena l'irricevibilità, procedere esclusivamente al ritiro dell'offerta e alla ripresentazione integrale dell'offerta con altro plico**.

Saranno escluse, inoltre, le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'indicazione della propria offerta economica o di elementi concernenti il prezzo nell'ambito della “busta” A contenente la documentazione amministrativa o della “busta” B contenente l'offerta tecnica costituirà **causa di esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente disciplinare, messi a disposizione sul Profilo di Committente in corrispondenza della presente procedura.

Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nei modelli già predisposti dalla Stazione appaltante, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nel presente Disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e il PASSOE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica (compresa la Lista delle lavorazioni e delle forniture compilata dal concorrente) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, accompagnate da un documento di identità di chi firma

La documentazione, ove non richiesta espressamente **in originale** può essere prodotta in **copia autentica** o in **copia conforme** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la **copia semplice**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Si procederà, invece, all'**esclusione** del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare** presentazione delle **dichiarazioni** sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, **ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Si precisa che per **data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, si intende quella non modificabile dalla parte (atto pubblico, atto registrato)

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un **termine perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - (MOD. ALLEGATO A1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato A1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario, consorzio stabile RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, PEC) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica nella Domanda di partecipazione il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta, oltre che dal concorrente singolo:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE, dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.

b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**.

In caso di partecipazione associata, ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziata) compila e sottoscrive il modello di cui **all'Allegato A4: "Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati"** da allegare alla Domanda di partecipazione, con cui tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Il concorrente e ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il raggruppamento, compilano e sottoscrivono, inoltre, il modello di cui **all'Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, da allegare alla Domanda di partecipazione.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – (MOD. ALLEGATO DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**art. 6** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 08.11.2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Il concorrente dichiara, inoltre, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; allo scopo compilando il DGUE, in corrispondenza della Parte III, Sez. D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere il requisito di qualificazione di cui all'**art. 7** del presente Disciplinare, compilando la sezione A della parte II del DGUE.

Il concorrente integra le dichiarazioni sui requisiti posseduti compilando **il modello Allegato A2** al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato e sottoscritto, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell'organo comune, ove presente e dai legali rappresentanti/procuratori di tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e dai legali rappresentanti/procuratori dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto dai legali rappresentanti/ procuratori di tutte le imprese subappaltatrici;
- con riferimento alle sole dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, laddove le stesse non siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice deve essere dichiarata anche con riferimento al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta nonché se le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice relative agli stessi, siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi oppure in proprio da ogni soggetto interessato, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si rimanda a quanto disposto con Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017);
2. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale reperibile all'indirizzo: <https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/adsp-ravenna/P1PCT-2018-ALL-F-codice-di-comportamento1.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, **pena la risoluzione del contratto**;
3. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
4. attesta, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché del Regolamento (CE);
5. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. *white list*) istituito presso la relativa Prefettura **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. *white list*) istituito presso la relativa Prefettura;
6. indica nel **modello Allegato A1** i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice

7. accetta tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- di tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi e la stima incidenza manodopera;
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
9. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, di avere la disponibilità - per tutta la durata dell'Appalto - della manodopera e dei mezzi d'opera necessari ed idonei all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, in completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazione e permessi in regola ed in corso di validità, ed in ogni modo e momento pronti all'uso ed all'impiego su richiesta della stazione appaltante anche nel caso in cui quest'ultima disponga l'immediata consegna dei lavori, impegnandosi, qualora aggiudicatario, ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza, se il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario;
10. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui alla documentazione di progetto, e di tutti gli apprestamenti previsti per la sicurezza dei luoghi di esecuzione, di cui alla documentazione di progetto, e di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 1 (cd. "TU Sicurezza");
11. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, di aver preso visione dei luoghi - a ciò accompagnato da un tecnico della Stazione Appaltante - oppure allega certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
12. tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, **autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
13. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, sempre tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante;
14. **Per gli operatori economici ammessi sia al concordato preventivo c.d. "liquidatorio" sia al concordato con continuità aziendale, di cui rispettivamente agli art. 160 e ss. e art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**
- indica tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c1 del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l'indicazione del Giudice delegato dal Tribunale che li ha rilasciati, nonché l'attestazione di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, rilasciata da **professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) dello stesso r.d. n. 267/42 (da allegare alla documentazione di gara nella Busta A), e dichiara, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. b, e 110, comma 4, del Codice, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, come previsto dall'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.;

- nel caso di **raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti** il modello **Allegato A1** deve essere sottoscritto dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve, inoltre, compilare e sottoscrivere il **modello Allegato A4** e un proprio **modello Allegato A2**;
- nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, il **modello Allegato A1** deve essere sottoscritto dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione devono compilare e sottoscrivere un proprio **modello Allegato A2**.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. (in caso di sottoscrizione di procuratore) procura in originale o copia autentica attestata anche dal concorrente;
 16. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente **firmato**. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere **sottoscritto** da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione dei lavori; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria **sottoscritto dal legale rappresentante dell'ausiliaria**.
- In caso di assenza di Passoe o mancato caricamento dei dati la stazione appaltante acquisisce i medesimi direttamente presso i soggetti competenti qualora l'offerente non li produca spontaneamente.**
17. dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, da prodursi con le modalità precisate sopra;
 18. **Relazione** di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del R.D 16 marzo 1942, n. 267, rilasciata da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), dello stesso R.D. n. 267/42;
 19. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.
 20. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC. Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il **codice fiscale dell'operatore economico concorrente** e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento;

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere sottoscritte, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, secondo le modalità indicate

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **Atto di conferimento** del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – corrispondenti a quanto risulta dal mandato collettivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati – corrispondenti a quanto risulta dall'atto costitutivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

d) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata;

e) dichiarazione - sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

a) **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma non autenticata, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente non ricomprese nel modello **Allegato A4** possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una relazione ed allegati per ciascun Criterio ammesso a valutazione, con riferimento ai Criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art. 18**, nelle esclusive modalità indicate dalla Scheda SVO allegata.

Nel caso in cui dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente **sarà escluso dalla gara**.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, **a pena di esclusione**.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Le Relazione tecnica con gli eventuali Allegati, dovrà essere separatamente distinta per ogni Criterio.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'**offerta economica** predisposta preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare di gara e composta da:

1) il documento denominato “**Lista delle lavorazioni e delle forniture**”, compilato sia nella colonna dei prezzi unitari offerti (in cifre e in lettere) sia in quella relativa al prodotto tra il prezzo unitario offerto e le quantità, nonché **il prezzo complessivo offerto per l'appalto, unitamente al conseguente ribasso percentuale complessivo, questi ultimi (prezzo complessivo e ribasso complessivo) espressi in cifre ed in lettere**, con riferimento alle voci di lavorazioni necessarie per la realizzazione del progetto a base di gara.

Le offerte ed i relativi ribassi devono essere espressi sino alla **seconda** cifra decimale. In caso di offerte espresse con più di due cifre decimali, per i calcoli da effettuarsi al fine della procedura di valutazione dell'eventuale anomalia e di redazione della graduatoria degli offerenti, si procede nel modo seguente: le offerte ed i ribassi sono presi in considerazione solo sino alla loro seconda cifra decimale; la seconda cifra decimale viene automaticamente arrotondata all'unità superiore nel caso la terza cifra decimale fosse pari o superiore a cinque; nel caso la terza cifra decimale fosse inferiore a cinque, la seconda rimarrà invariata.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: **$Ra = (Pg - Pa) / Pg$** dove “**Ra**” indica la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico concorrente “**a**”, “**Pg**” l'importo complessivo dell'appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “**Pa**” l'importo offerto dall'operatore economico concorrente “**a**” al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso.

Ai fini della determinazione del prezzo offerto prevale il valore della percentuale di ribasso offerto in lettere.

La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “**Lista delle lavorazioni e delle forniture**”, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal

ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti in base alla percentuale di discordanza, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture, è considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

2) Il ribasso percentuale sui tempi di esecuzione nei termini indicati nella parte sottostante inerente alla valutazione del massimo ribasso (pari al 20%).

In caso di discordanza tra il numero di giorni offerto in cifre e quello offerto in lettere, ai fini della determinazione del tempo in giorni offerto prevale il valore offerto in lettere.

Non sono ammesse offerte riportanti, o comunque implicanti, un tempo di ultimazione dei lavori superiore al termine posto a base di gara ed un tempo di ultimazione dei lavori corrispondente ad un ribasso superiore al massimo consentito (20%).

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. In caso di superamento del numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

I ribassi sul tempo devono essere espressi sino alla seconda cifra decimale. In caso di offerte espresse con più di due cifre decimali, si procede con troncamento dei decimali in eccesso. In caso di discordanza tra il ribasso corrispondente al tempo in giorni offerto dall'operatore economico concorrente, e il ribasso sul tempo da esso indicato, prevale il primo.

- le seguenti **dichiarazioni** anch'esse rese utilizzando, ove possibile, l'allegato **“Modello di “Offerta Economica”** precisamente:

a) la stima dei propri **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, ricompresi nei ribassi offerti. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

b) la stima dei propri **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, ricompresi nei ribassi offerti;

c) le **ulteriori dichiarazioni**:

- di presa d'atto che, per quanto attiene **i lavori a corpo**, *“l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sulla relativa quota parte di corrispettivo offerto, che seppur determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile”*;

- di aver controllato le voci riportate nella **“Lista delle lavorazioni e delle forniture”**, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti anche il computo metrico, l'Analisi prezzi, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto;

- di essere disposto a **praticare i prezzi offerti** nella **“Lista delle lavorazioni e delle forniture”** per l'esecuzione dell'appalto in questione;

- di impegnarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva e ai fini della sua efficacia, pena la revoca della stessa, a mettere a disposizione per l'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, le risorse tecniche, le metodologie e quanto altro forma **oggetto di “Offerta tecnica”**, di cui alle Relazioni inserite nella **Busta “B – offerta tecnica”**, senza che ne derivino, per l'Amministrazione aggiudicatrice, obblighi o richieste di oneri aggiuntivi oltre al corrispettivo previsto per il presente appalto.

L'offerta economica (**“Lista delle lavorazioni e delle forniture”** e **Modello di “Offerta Economica”**) è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica (**“Lista delle lavorazioni e delle forniture”** e **Modello di “Offerta Economica”**) dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice come da scheda SVO allegata.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **Criteri e Subcriteri** di valutazione elencati nella scheda SVO per ciascun **elemento**, con relativa ripartizione dei punteggi che sono alternativamente attribuiti quali punteggi Qualitativi (Q) o Tabellari (T); **ciascun elemento descrive una particolare caratteristica che deve essere valutata nell'offerta.**

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERI QUALITATIVI - A ciascuno dei Criteri e Subcriteri la Commissione attribuisce un punteggio collegiale. Ove non emerga un punteggio collegiale, si procede alla media dei punteggi dei singoli commissari.

Questi i coefficienti di giudizio:

| TABELLA DEI COEFFICIENTI DI GIUDIZIO | |
|--------------------------------------|-----|
| Ottimo | 1,0 |
| Buono | 0,8 |
| Sufficiente | 0,6 |
| Insufficiente | 0,4 |
| Gravemente insufficiente | 0,2 |
| Assenza di proposta | 0 |

Ove il coefficiente più elevato non sia pari ad uno, si procede a riparametrazione dei punteggi così che il coefficiente più elevato sia pari a 1.

CRITERI TABELLARI - Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare**, identificato dalla lettera "T" nella apposita colonna della tabella, **il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, come meglio esplicitato nella Scheda SVO e, quindi, senza alcuna riparametrazione.**

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è attribuito sulla base del criterio di valutazione Quantitativo elencato nella sottostante tabella:

| CRITERIO Peso | Max | Punteggio, |
|--|-----|------------|
| H – Ribasso sui tempi di esecuzione (Quantitativo) | | 5 punti |
| I – Ribasso economico (Quantitativo) | | 25 punti |

H – Ribasso sui tempi di esecuzione (max. 5 punti, Quantitativo)

La formula per l'assegnazione del suddetto punteggio prevede l'individuazione di un coefficiente $C_{H,i}$ variabile tra zero ed uno da assegnare alle varie offerte presentate:

$$C_{H,i} = (T_i / T_{max})$$

dove:

$C_{H,i}$ è il coefficiente del criterio di valutazione H, di natura Quantitativa del concorrente i-esimo

T_i è il ribasso percentuale sui tempi del concorrente i-esimo

T_{max} è il ribasso percentuale sui tempi massimo consentito (20%, pari a 36 giorni naturali e consecutivi)

Non verranno assegnati punteggi per ribassi $T_i > T_{max}$

I – Ribasso economico (max. 25 punti, Quantitativo)

La formula per l'assegnazione del suddetto punteggio prevede l'individuazione di un coefficiente $C_{I,i}$ variabile tra zero ed uno da assegnare alle varie offerte presentate:

$$C_{I,i} = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

$C_{I,i}$ è il coefficiente del criterio di valutazione I, di natura Quantitativa del concorrente i-esimo

R_i è il ribasso economico percentuale sull'importo a base di gara dell'offerta del concorrente i-esimo

R_{max} è il ribasso economico percentuale massimo offerto sull'importo a base di gara

α coefficiente = 0,30

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, tabellari e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = CA_{1,i} \times PA_1 + \dots + CA_{5,i} \times PA_5 + CB_{,i} \times PB + CC_{,i} \times PC + \dots + CH_{,i} \times PH + CI_{,i} \times PI$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

$CA_{1,i}$ = coefficiente criterio di valutazione A.1, di natura Tabellare (*come da Scheda SVO*), del concorrente i;

.....

$CA_{5,i}$ = coefficiente criterio di valutazione A.5, di natura Tabellare (*come da Scheda SVO*), del concorrente i;

$CB_{,i}$ = coefficiente criterio di valutazione B, di natura Qualitativa (*variabile da 0 a 1*), del concorrente i;

$CC_{,i}$ = coefficiente criterio di valutazione C, di natura Qualitativa (*variabile da 0 a 1*), del concorrente i;

.....

$CH_{,i}$ = coefficiente criterio di valutazione H, di natura Quantitativa (ribasso tempi), del concorrente i;

$CI_{,i}$ = coefficiente criterio di valutazione I, di natura Quantitativa (ribasso prezzo), del concorrente i;

e

PA_1 = peso criterio di valutazione A.1;

.....

PA_5 = peso criterio di valutazione A.5;

.....

P_B = peso criterio di valutazione B;

P_C = peso criterio di valutazione C;

.....

P_H = peso criterio di valutazione H;

P_I = peso criterio di valutazione I.

Riparametrazione - La c.d. “riparametrazione” si applica ai soli criteri di natura qualitativa (**criteri da B a G**), laddove ad essi non sia stato distribuito il punteggio massimo, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, secondo le modalità descritte sopra.

Per i coefficienti relativi al criterio tabellare (**Criterio A**) e per i criteri di natura quantitativa la cui formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (criteri dell'offerta economica, **Criteri H ed I**) non si effettueranno riparametrazioni.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data, il luogo e l'orario della prima seduta pubblica verranno resi noti tramite Avviso sul Profilo di Committente almeno 2 giorni prima della data fissata. Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità ai concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata.

Al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono sedute pubbliche con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse.

In particolare **si svolgeranno in seduta pubblica**: l'attività di “*apertura*” (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa, l'attività di “*apertura*” delle buste B contenenti le offerte tecniche e l'attività di “*apertura*” delle buste C contenenti le offerte economiche. Mentre **non si svolgeranno sedute pubbliche**, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, **in caso di soccorso istruttorio**, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi.

La Commissione di gara procederà nella prima seduta pubblica, a chiudere la fase di ricezione delle offerte e ad avviare la fase di apertura delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa, verificando la validità delle firme, e valutando la completezza e la regolarità dei documenti presentati, come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; (*eventuale*) attivare la procedura di soccorso istruttorio o l'eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) trasmettere gli atti al RUP affinché possa essere adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [*tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici*].

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante procede all'adozione di un provvedimento di ammissione ed esclusione, comunicato al soggetto escluso.

Sempre nella stessa seduta pubblica di apertura della busta A, ovvero in una seduta pubblica successiva a discrezione della stazione appaltante, la Commissione di gara, apre le Buste B contenenti l'Offerta tecnica, alla verifica della validità delle firme nonché della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Quanto sopra anche nell'immediatezza dell'apertura della busta A e prima di aver dato atto degli ammessi/esclusi, cosa che potrà avvenire anche successivamente ove la Commissione si riservi o debba dare luogo al soccorso istruttorio.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, chiusa la relativa fase procederà ad avviare la fase di apertura delle Buste C contenenti l'Offerta economica nonché alla verifica della validità delle firme e della regolarità e completezza dei documenti presentati e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio parziale sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante richiesta di presentare una offerta economica migliorativa e in caso di ulteriore parità tramite sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede come descritto infra.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nella parte sull'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 97, comma 3, penultimo periodo, del Codice, **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre** e ricorrono i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, primo periodo del Codice, *ovvero* in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ai sensi dell'art. 97, comma 6,, del Codice, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite posta elettronica certificata PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, sempre tramite posta elettronica certificata PEC, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti con firma da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente

Il RUP, con il supporto della commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **art. 22**.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, può comunque procedere alla verifica delle offerte ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del Codice. In tal caso procede come previsto al paragrafo precedente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'**art. 21**, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora non vi sia stata, invece, verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP entro **60 giorni** dal suo ricevimento. L'approvazione può risultare anche dall'apposizione della firma del RUP in calce al verbale.

Il termine è interrotto nel caso il RUP richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione.

Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il RUP esclude l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il RUP procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto

dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione secondo le modalità sopra descritte, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del Codice

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ove tale verifica non sia stata già effettuata previamente.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Per procedere a tali verifiche la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, ai sensi del comma 3 dell'art. 85 del Codice, di produrre apposita autodichiarazione sui familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 30 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **120 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, tramite scrittura privata o anche attraverso scambio di lettere.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto e, comunque, **prima dell'inizio della prestazione**, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, **pena la decadenza dell'aggiudicazione**, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, di cui all'art. 103, comma 1, del Codice sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice **anche ai fini delle eventuali riduzioni** (nel qual caso, compilare l'apposita parte IV, Sez. D, del DGUE). La cauzione

è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice, l'aggiudicatario costituisce – almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori - una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'appalto e la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo i contenuti e le modalità indicati dallo Schema di Contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la consegna dei lavori oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 53 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento di dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici;

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dagli operatori economici concorrenti; in difetto, si può determinare l'impossibilità per la Stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento della Stazione appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è la stazione appaltante nonché l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale – Porto di Ravenna.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Cav. Alberto Bissi)